



CITTA' DI BACOLI
(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE**

(Approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. del)

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Ambito di applicazione</i>	2
Articolo 3 – <i>Modalità di definizione</i>	2
Articolo 4 – <i>Termine e modalità di presentazione delle domande</i>	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione e modalità di versamento</i>	4
Articolo 6 – <i>Entrata in vigore</i>	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, relative ai tributi comunali, in attuazione dell'art. 6 comma 13 del Decreto Legge 119/2018 convertito in legge n. 136/2018.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento restano applicabili le disposizioni del Decreto Legge 119/2018 convertito in legge n. 136/2018.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le controversie relative ai tributi comunali in cui sia parte il Comune di Bacoli, anche se chiamato in causa unitamente alle concessionarie della riscossione, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del Decreto Legge 119/2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

Articolo 3 – Modalità di definizione

1. Le controversie di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1. bis In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Ente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 119/2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nella pronuncia di primo grado;
- b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nella pronuncia di secondo grado.

2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Ente, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 119/2018, per le quali l'Ente risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 119/2018, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di

controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del Decreto Legge 119/2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 4 – Termine e modalità di presentazione delle domande

1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 3 da presentarsi entro il 31 maggio 2019 con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di dodici rate trimestrali così come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

2. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del Decreto Legge 119/2018 convertito in legge n. 136/2018.

3. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere inviata all'Ente con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal Comune sul proprio sito o consegnata a mani al protocollo del Comune anche nel caso di ricorso cumulativo e di riunioni processuali di più ricorsi.

4. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 119/2018.

5. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In caso di presentazione di tale richiesta il processo è sospeso fino 10 giugno 2019. Entro tale data il contribuente dovrà poi depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; solo a seguito di tale adempimento il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

6. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra l'entrata in vigore del Decreto Legge 119/2018 e il 31 luglio 2019.

7. L'Ente comunicherà l'eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2020 con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nella domanda al Comune. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

8. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo verrà dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

9. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 3.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione e modalità di versamento

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Il contribuente deve effettuare un separato versamento per ciascun singolo atto impugnato. Nel caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi, i relativi versamenti e le relative istanze devono essere sempre distinti.

3. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 1.000,00.

4. Per gli importi superiori ad € 1.000,00 è ammesso il pagamento rateale; se l'importo supera € 3.000,00 la rateizzazione è ammessa.

5. La rateizzazione può essere ammessa nel modo seguente:

<i>fino ad un debito di € 3.000,00</i>	<i>Fino a n. 4 rate trimestrali (o n.12 rate mensili)</i>
<i>Da € 3.001,00 fino ad un debito di € 20.000,00</i>	<i>Fino a n. 8 rate trimestrali (o n. 24 rate mensili)</i>
<i>superiore ad € 20.000,00</i>	<i>Fino a n. 12 rate trimestrali (o n. 36 rate mensili)</i>

6. Ai fini della regolarità contributiva e tributaria il contribuente che rateizza il proprio debito tributario non sarà considerato regolare dal Comune di Bacoli se a garanzia dell'intero importo non avrà presentato polizza fideiussoria.

7. All'importo calcolato ai sensi dell'art. 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite da riscuotere sulla base della sentenza non definitiva e che coincideranno con le prime rate.

8. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

9. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Articolo 6- *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.